

S T A T U T O

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È corrente una Società per Azioni denominata "ASM ROVIGO S.p.A." a totale capitale pubblico detenuto interamente dal Comune di Rovigo.

La società svolge l'attività di cui all'oggetto sociale secondo le modalità di affidamento diretto "in house" conformemente a quanto previsto dagli artt. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i nei confronti dei soci che detengono interamente il capitale sociale.

La società è soggetta al potere di direzione, di indirizzo e di controllo del/i socio/i pubblico/i nelle forme previste dai successivi articoli.

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede in Comune di ROVIGO all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 111 ter Disp. Att. Codice Civile.


L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, rappresentanze meri uffici amministrativi e stabilimenti.

Articolo 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto esclusivo, in conformità all'art. 4 comma 2 D.Lgs. n. 175/2016 l'esercizio delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) della richiamata disposizione, e precisamente:


- produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti ed impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma con pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. n. 50/2016;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016. Più in generale la società svolge, in via diretta o mediante organismi partecipati (ed in ogni caso nelle forme e nei limiti consentiti dalla vigente disciplina nazionale ed europea), anche congiuntamente ad altri enti locali, le seguenti attività:

a) fornitura calore anche a mezzo di reti;



A large, stylized handwritten signature in black ink.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a different name or a variation of the one above.



b) gestione del verde pubblico;

c) servizi di gestione di parcheggi ed aree di sosta ed altre attività volte al servizio della mobilità;

d) realizzazione e gestione di reti tecnologiche funzionali e/o necessarie alla gestione dei servizi affidati;

e) gestione dei servizi cimiteriali, quali la cura del verde, pulizia delle aree, operazioni cimiteriali e gestione luce votiva;

f) esercizio delle farmacie comunali;

g) prestazione di servizi socio-assistenziali;

h) gestione del servizio di accertamento e riscossione di tributi locali, in tutte le sue fasi; le attività di supporto alla riscossione per ogni tipo di tributo, imposta, sanzione amministrativa o retta, nonché ogni attività connessa e complementare indirizzata al supporto delle attività di gestione di entrate tributarie/patrimoniali, comprese quelle dirette al recupero degli insoluti;

i) i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale, i servizi di pronto intervento e di sistemazione buche, ogni altra attività di manutenzione che possa riguardare le strade, le piazze e i marciapiedi;

l) la gestione di impianti sportivi pubblici quali ad esempio piscine, palestre, campi sportivi, strutture polivalenti;

m) attività di Esco, compresi i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare interventi di efficientamento energetico.

Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la società potrà svolgere a favore di amministrazioni pubbliche non socie le attività di cui all'art. 4 lett. a), b), d), e) D.Lgs. n. 175/2016 e/o attività con finalità diverse dalle precedenti comunque ammesse dalla disciplina vigente, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione.

Il fatturato della società deve derivare in misura superiore all'80% (ottantapercento) dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suindicato limite di fatturato è consentita a favore di terzi, a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società stessa.

Al fine di comprovare il rispetto del requisito di cui al comma precedente, l'organo amministrativo attesta mediante apposita relazione da inviare ai soci pubblici entro il 31 marzo di ogni anno, la misura dell'attività realizzata dalla società nell'esercizio precedente nei confronti del/dei socio/i pubblico/i, individuandone anche la percentuale in termini di fatturato nell'ambito dell'attività complessiva.

La società potrà inoltre predisporre studi e ricerche, nonché svolgere attività di consulenza nei settori consentiti dalla disciplina vigente e comunque nell'ambito delle attività

ammesse dall'art. 4 comma 2 lett. a) b) d) e) D. Lgs. n. 175/2016.

#### Articolo 4 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

#### Articolo 5 - DOMICILIO - COMPROPRIETA' AZIONI

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. In caso di comproprietà di un'azione si applica l'art. 2347 del Cod. civ..

### Titolo II

#### CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

#### Articolo 6 - CAPITALE E AZIONI

Il capitale sociale è di euro 4.588.747,10 (quattromilionicinquecentottantottomilasettecentoquarantasette virgola dieci) ripartito in n.ro 8.885 (ottomilaottocentottantacinque) azioni del valore nominale di euro 516,46 (cinquecento sedici e quarantasei centesimi).

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Potranno essere soci della società ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i.:

- a) il Comune di Rovigo;
- b) altri enti locali aventi circoscrizioni territoriali contermini o con i quali sussistano esigenze di integrazione funzionale, nonché altre Pubbliche Amministrazioni così come definite dall'art. 2 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i..


Nell'ipotesi di mutamento della compagine sociale, la totalità del capitale dovrà sempre essere detenuta da una o più Pubbliche Amministrazioni così come definite al comma precedente.

#### Articolo 7 - TRASFERIMENTO AZIONI, PRELAZIONE, GRADIMENTO


Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e del presente Statuto e salvo comunque quanto stabilito nell'articolo 1, comma 2° e nell'articolo 6 del presente statuto.

In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con la



Handwritten signature in black ink.



Handwritten signature in black ink.

maggioranza di cui all'art. 2441 del Cod. civ..

La società è ad esclusivo capitale pubblico e pertanto il capitale sociale della stessa dovrà sempre essere detenuto unicamente dai soggetti di cui al precedente articolo 6.

Nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma, qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emettende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome, del soggetto legittimato e disposto all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico ai sensi dell'articolo 6 del presente statuto ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui ai precedenti commi. Per questa ragione, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6 e, nel caso detti requisiti non sussistano, gli amministratori non autorizzano il compimento dell'atto di trasferimento, che ove compiuto, sarà inefficace verso la società ed i soci. E' altresì inefficace nei confronti della società, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro soci, ogni atto che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di soggetti diversi rispetto a quelli di cui al precedente

articolo 6.

Ogni atto di trasferimento di diritti di cui al comma che precede deve essere comunicato, tramite lettera raccomandata a.r., all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

L'organo amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 6. Nel caso in cui tali requisiti non sussistano gli amministratori non autorizzano il compimento dell'atto, che, se compiuto, resterà inefficace verso la società e verso i soci. Se sussistono i requisiti richiesti dai commi precedenti, l'organo amministrativo autorizza l'atto con raccomandata a.r., e il socio sarà tenuto a dare la comunicazione sopra prevista ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione.

In caso di successione, trasformazione ovvero di altri eventi diversi dal trasferimento per atto negoziale, i quali comunque determinino come conseguenza la titolarità delle azioni o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi rispetto a quelli previsti nell'articolo 6, la quota del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso dall'art. 2437 ter Cod. civ..

#### Articolo 8 - RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione,
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.


I soci hanno altresì diritto di recedere in caso di introduzione o soppressione di clausole compromissorie.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con raccomandata a mano o, tramite posta elettronica certificata.

La comunicazione deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che



Handwritten signature.



Handwritten signature.

legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il diritto di recesso.

Il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo Cod. civ..

L'organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto di opzione non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 120 (centoventi) giorni dal

deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopstate.

Le azioni inopstate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi con la procedura del gradimento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del presente statuto.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo Cod. civ..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale e l'eventuale trasformazione o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto Cod. civ.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

#### Articolo 9 - TITOLI AZIONARI

Le azioni sono nominative e indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti.

La qualità di azionista comporta di per sé piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della società e al presente Statuto.

#### Articolo 10 - OBBLIGAZIONI

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, rispettando le procedure e le competenze di legge e del presente statuto.

#### Articolo 11 - PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. Cod. civ..

La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo ai sensi del presente statuto e previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria.

#### Articolo 12 - FINANZIAMENTI


La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

### Titolo III


#### ASSEMBLEA

#### Articolo 13 - ASSEMBLEA

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e lo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.



Handwritten signature.



Handwritten signature.

#### Articolo 14 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, nella persona del presidente o del vice presidente, presso la sede sociale o in altro luogo della provincia di Rovigo, salvo che particolari circostanze richiedano la convocazione in altro luogo del territorio della Repubblica Italiana, mediante avviso comunicato ai soci a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio dei Soci quale risultante dal relativo libro, almeno 15 (quindici) giorni prima.

In caso di impossibilità o di inattività dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

La convocazione può essere effettuata alternativamente anche a mezzo posta elettronica certificata o telefax (purchè con certezza assoluta dell'avvenuta sua ricezione) per i soci che abbiano eletto domicilio nel luogo e presso il numero di utenza telefax indicati nel libro soci, o che abbiano comunicato allo stesso l'indirizzo di e-mail certificata; i soci che non intendano indicare un'utenza telefax o e-mail certificata, o revochino l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonchè i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda convocazione qualora la prima vada deserta.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, ovunque si sia riunita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di assemblea totalitaria dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria e straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,

audio o audiovisivo collegati (teleconferenza), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- 1 - sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- 3 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 4 - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante

#### Articolo 15 - MAGGIORANZE - ASSEMBLEA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce regolarmente e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge e dal presente Statuto.

#### Articolo 16 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA, DIRITTO DI VOTO, DELEGHE


I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 Cod. civ.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti ai sensi del comma precedente. Il creditore pignoratizio non ha diritto di voto.

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.


La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.  
Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.  
Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Il Presidente dell'assemblea può ammettere all'assemblea stessa dipendenti della Società o consulenti esterni al fine di fornire specifiche notizie ai soci.

#### Articolo 17 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E RELATIVO VERBALE

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero, in difetto, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

#### Articolo 18 - ASSEMBLEA ORDINARIA - QUORUM - COMPETENZE

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del

capitale sociale; in seconda convocazione è valida qualunque sia la parte di capitale intervenuto.

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) salvo quanto previsto dall'articolo 22, nomina e revoca l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, ai sensi della vigente normativa;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- 6) autorizza l'Organo Amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti indicati al successivo art. 28.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale della società.

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea. In relazione a quanto previsto nel n. 6), l'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

#### Articolo 19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA - QUORUM - COMPETENZE


Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili;
- d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.


L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con almeno i due terzi del capitale rappresentato in



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

assemblea.

#### Articolo 20 - DIRITTO DI VOTO

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il Tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità del presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

#### Titolo IV

##### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

#### Articolo 21 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione anche di non soci, composto da un numero di membri non superiore a tre, nominati in conformità al successivo articolo 22 o eletti dall'assemblea la quale, di volta in volta prima di procedere alla elezione dell'organo amministrativo, ne determina la composizione nei limiti suddetti e la durata della carica, nel rispetto dei termini massimi di legge.

Non possono ricoprire cariche di amministratore o di Direttore Generale ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dagli artt. 64, comma 4<sup>o</sup>, e 78 comma 5 D.Lgs. n. 267/2000, nonché coloro che si trovano nelle situazioni di "inconferibilità" previsti per tali cariche nel D.Lgs. n. 39/2013;

b) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;

c) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti con i servizi affidati alla società;

d) siano amministratori di Enti locali soci.

e) si trovino all'atto della nomina in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla disciplina vigente.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente alla società la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza all'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vicepresidente.

#### Articolo 22 - NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Finché il Comune di Rovigo rimarrà unico socio in "ASM ROVIGO S.p.A.", l'ente locale nomina l'organo amministrativo a sua scelta in assemblea ovvero ai sensi dell'art. 2449 Cod. civ. In caso di pluralità di soci, l'organo amministrativo sarà nominato dall'Assemblea della società, in conformità ai patti parasociali di cui al successivo articolo 34; e ciò al fine di garantire il controllo analogo congiunto da parte degli enti pubblici soci.


La nomina dell'organo amministrativo a composizione collegiale dovrà garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, ai sensi del DPR 30.11.2012 n. 251 ed avvenire conformemente alla normativa delle società pubbliche.

In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2385 e 2386 Cod. civ., garantendo comunque la quota del genere meno rappresentato

#### Articolo 23 - DIVIETO DI CONCORRENZA

L'Amministratore Unico ed i componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 Cod. civ. e dell'articolo 2391 Cod. civ..

#### Articolo 24 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

I compensi spettanti all'organo amministrativo e le relative modalità di corresponsione, sono stabiliti dall'assemblea nel rispetto nei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o di premi di risultato deliberati in favore degli amministratori dopo lo svolgimento dell'attività amministrativa; è del pari vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 25 - VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO, CONSIGLIERE DELEGATO  
Il Consiglio di Amministrazione, quando è istituito, nomina al suo interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente solo in caso di sua assenza o impedimento e senza il riconoscimento a suo favore di alcun compenso specifico e/o aggiuntivo. Potrà esser nominato solo un amministratore delegato, le cui attribuzioni dovranno rispettare le previsioni dell'art. 2381 Cod. civ. e le norme previste per le società totalmente pubbliche.

E' fatta salva l'attribuzione di deleghe operative al Presidente a condizione che essa sia stata preventivamente autorizzata dall'assemblea ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un suo Segretario, anche estraneo al Consiglio; in caso di assenza o di impedimento il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza.

Articolo 26 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale ma all'interno del territorio di un Comune socio, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

La convocazione deve essere effettuata con recapito diretto a domicilio o mediante lettera raccomandata, ovvero per telefax, telegramma o e-mail (con certezza della ricezione), contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, che deve pervenire a ciascun consigliere e a ciascun sindaco almeno 3 (tre) giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente o via telefax o posta elettronica, con certezza della ricezione, che deve pervenire al destinatario almeno 24 (ventiquattro) ore prima della adunanza.

Può riunirsi anche in teleconferenza nel rispetto delle formalità e modalità indicate al precedente art.14 ultimo comma.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi in carica.

Articolo 27 - QUORUM DELIBERATIVI E COSTITUTIVI

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della

maggioranza dei Consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la maggioranza assoluta degli amministratori in carica, qualunque sia il numero dei presenti. In caso di parità la proposta si ha per respinta.

#### Articolo 28 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO


L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione ordinaria e straordinaria della società, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi vincolanti fissati dal/i socio/i pubblico/i ai sensi degli artt. 33 e 34 del presente statuto.

Rientrano nella competenza esclusiva dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi alla:

- a) approvazione dei piani industriali, dei budget pluriennali ed annuali compresi i loro aggiornamenti;
- b) alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore a €. 100.000,00 (centomila e zero centesimi) per singola transazione;
- c) acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;
- d) prestazione di garanzie e concessione di prestiti;
- e) compravendita e permuta di beni immobili, aziende e beni mobili, di importo superiore a €. 100.000,00 (centomila e zero centesimi);
- f) assunzione di mutui.

Trattandosi di società in house, sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2364 Cod. civ., i seguenti atti di competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione:

- approvazione dei piani industriali e dei budget pluriennali ed annuali compresi i loro aggiornamenti;
- esecuzione di ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la società superiore:
  - al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato se l'organo amministrativo è collegiale;
  - al 5% (cinque per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato se l'organo amministrativo è monocratico;
- attivazione dello svolgimento di nuove attività o di nuovi servizi anche presso amministrazioni pubbliche non socie e/o
- dismissione di attività o servizi già esercitati;
- acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie;
- acquisti e alienazioni immobiliari, di aziende e rami d'azienda per un valore unitario superiore a
  - Euro 500.000 se l'organo amministrativo è collegiale;
  - Euro 200.000 se l'organo amministrativo è monocratico;
- spese che impegnino la società per più esercizi successivi;
- costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'articolo



*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

11 del presente statuto.

In conformità agli indirizzi espressi dai soci ai sensi degli artt. 33 e 34 del presente statuto, l'organo amministrativo predispone opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza finale; cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla società; promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni stesse.

L'organo amministrativo approva semestralmente una relazione sullo stato di attuazione del piano industriale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della società e delle sue controllate, collegate e partecipate. La relazione dovrà essere tempestivamente trasmessa a tutti i soci ai fini dell'espletamento dell'attività di controllo disciplinata dal titolo VI del presente statuto. Ciascun socio potrà chiedere chiarimenti e/o integrazioni alla relazione.

#### Articolo 29 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi, anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo, avvocati e procuratori alle liti, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza, impedimento al Vice Presidente.

La firma e la rappresentanza sociale spetta all'Amministratore Delegato nei limiti della delega conferita, nonché a quelle persone, anche estranee al Consiglio di Amministrazione ma da questo designate, nell'ambito dei poteri loro attribuiti con procure speciali o per categorie di atti, con le modalità di firma da determinarsi all'atto della delega.

I procuratori speciali potranno essere nominati per singoli atti o categorie di atti, con firma disgiunta o congiunta.

Per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della società e la relativa firma possono essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione a singoli consiglieri (nei limiti e con le forme dell'art. 2381 Cod. civ.).

#### Articolo 30 - DIRETTORE GENERALE

L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, previo parere obbligatorio e vincolante dell'assemblea dei soci, ed è scelto tra una rosa di candidati dotati di requisiti di comprovata esperienza professionale e preparazione culturale nei campi di attività della società.

I curricula e le competenze professionali dei soggetti candidati a tale carica sono resi pubblici sul sito internet della società almeno 10 giorni prima della nomina.

La nomina è comunque disposta per una durata non superiore ad anni tre eventualmente prorogabili. Nella delibera di nomina si dovrà dare motivato conto della specifica qualificazione professionale e culturale del prescelto, in relazione all'oggetto dell'attività sociale. La nomina è revocabile anticipatamente, nei modi e nei termini di cui alle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

La carica di Direttore Generale potrà essere conferita anche a dirigenti dipendenti della società, dotati di necessaria competenza tecnica e manageriale. L'incarico conferito con le modalità di cui al comma precedente, non potrà comunque eccedere la durata di anni tre eventualmente rinnovabile ed è revocabile anticipatamente, nei modi e termini di cui al comma precedente. Il dipendente cui venga anticipatamente revocato l'incarico o termini il proprio mandato senza rinnovo, ha diritto alla reintegrazione nelle originarie mansioni ed al trattamento economico per esse contrattualmente previsto.

Al Direttore Generale viene affidata la conduzione della società e la rappresentanza legale per gli affari di ordinaria amministrazione che sono individuati con atto dell'organo amministrativo.


L'organo amministrativo determina parimenti le modalità di sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza, impedimento o di vacanza del posto.

#### Titolo V

#### COLLEGIO SINDACALE

Articolo 31 - REQUISITI E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE  
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e non esercita il controllo contabile. Quest'ultima attività è riservata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro nominati dall'assemblea per un periodo non superiore a tre esercizi con possibilità di rinomina.

Finché il Comune di Rovigo rimarrà unico socio in "ASM ROVIGO S.p.A.", l'ente locale nominerà i componenti del Collegio Sindacale (tre effettivi e due supplenti) a sua scelta in assemblea ovvero ai sensi dell'art. 2449 e art. 2397 Cod. civ. In caso di pluralità di soci, i componenti del Collegio Sindacale vengono nominati dall'assemblea della società, in conformità a quanto stabilito nei patti parasociali di cui al successivo articolo 34. L'Assemblea provvede contestualmente alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, tenuto conto dei requisiti di professionalità ed esperienza posseduti da ciascun candidato. La nomina dell'organo di controllo è effettuata in modo tale da garantire che il



*Acquisto*



*De Carlo*

genere meno rappresentato ottenga almeno un componente.

Parimenti la nomina dei due supplenti avviene in modo da garantire la presenza dell'uno e l'altro genere.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti previsti dalla legge. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente, nell'ordine atto a garantire la quota di un componente al genere meno rappresentato.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Se nel corso del mandato vengono meno uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire la quota di un componente del genere meno rappresentato.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 14 ultimo comma del presente statuto.

#### Titolo VI

##### CONTROLLO DEI SOCI SULLA SOCIETÀ

##### Articolo 32 - SOCI E CONTROLLO PUBBLICO

In conformità a quanto previsto dagli artt. 16 D.Lgs. n. 175/2016 e 5 D.Lgs. n. 50/2016, i soci di "ASM ROVIGO S.p.A." esercitano su di essa i poteri di controllo analogo, corrispondenti a quelli esercitati nei confronti dei rispettivi uffici e servizi.

Il controllo analogo è esercitato singolarmente dal Comune di Rovigo quale socio unico, o in caso di pluralità di soci, tramite la sottoscrizione di patti parasociali ai sensi del successivo art. 34. Tali patti dovranno garantire e dare attuazione all'assetto organizzativo della società, secondo il modello in house providing nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente in materia. I patti, in deroga all'art. 2341 bis comma 1 Cod. civ., potranno avere anche durata superiore a cinque anni.

##### Articolo 33 - IL CONTROLLO DEL SOCIO - UNICO COMUNE DI ROVIGO

Il Socio Unico Comune di Rovigo, oltre alle attività di controllo previste dal D.Lgs. n. 175/2016 e dal vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni, provvede, nel rispetto delle attribuzioni e competenze degli organi comunali di cui agli artt. 42, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, a:

- fissare gli obiettivi gestionali ed operativi di "ASM ROVIGO S.p.A.", in sede di approvazione del Bilancio previsionale del Comune e con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione.
- approvare con delibera consiliare, oltre che in assemblea

societaria, il Piano industriale della società, con valenza almeno triennale, in coerenza e conformità con gli obiettivi fissati dal D.U.P del Comune;

- approvare, mediante delibera consiliare ed in coerenza con il Piano Industriale, gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento della società ai sensi dell'art. 19 comma 5 D.Lgs. n. 175/2016 e con valenza pluriennale;
- definire annualmente, con deliberazione di Giunta Comunale la dotazione organica della società, sulla base dell'assetto organizzativo trasmesso dall'organo amministrativo ed in coerenza con il Piano Industriale approvato;
- approvare, con deliberazione di Giunta Comunale, il Bilancio ordinario ed il Bilancio consolidato della società;
- autorizzare preventivamente, in deroga all'articolo 2380 bis del Cod. civ., in assemblea, tramite l'organo comunale competente, le attività previste dall'art. 28 del presente statuto.

Il socio unico ha la facoltà di attuare un controllo ispettivo ulteriore, rispetto a quanto disciplinato dal codice civile, tramite l'accesso ai verbali e/o determine e comunque a tutti gli atti di competenza dell'organo amministrativo, nonché ai verbali del collegio sindacale o del revisore contabile, gli atti di competenza dirigenziale, i pareri resi da soggetti esterni. A tal fine i soggetti destinatari della richiesta sono tenuti a trasmettere i documenti entro 30 giorni dalla richiesta medesima. Il socio unico si riserva altresì il controllo ispettivo sulla contabilità generale ed analitica della società; tale attività deve essere autorizzata preventivamente con delibera di Giunta Comunale.


A prescindere dalla richiesta di cui al punto precedente, la società è comunque tenuta a trasmettere al socio:

- 1) il Bilancio ordinario e consolidato, corredato dalle relazioni accompagnatorie
- 2) la relazione sul governo societario ed il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- 3) la relazione semestrale di cui all'art. 28 del presente statuto.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune di Rovigo ha diritto di domandare - sia nell'assemblea sia al di fuori di essa informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di appositi contratti di servizio.

L'organo amministrativo e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che



vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del Comune di Rovigo su ciascun servizio da esso affidato alla società.

Articolo 34 - DIRITTI DI CONTROLLO DEGLI ENTI LOCALI E DELLE PP.AA. SOCIE SULLA SOCIETÀ

Qualora la compagine sociale risulterà composta da una pluralità di soci, dovranno essere stipulati, tra tutti i soci, uno o più patti parasocietari, finalizzati esclusivamente a garantire il mantenimento del modello organizzativo dell'in house providing, nella forma del controllo analogo congiunto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 28 del presente statuto il/i patto/i parasociale/i, il cui contenuto dovrà essere definito e formalmente accettato da parte del/i socio/i subentrante/i prima della deliberazione relativa al suo ingresso in società, dovrà/anno garantire che:

- 1) l'organo amministrativo sia rappresentativo di tutti i soci;
- 2) ciascun socio sia messo nelle condizioni, tramite l'adozione di appositi strumenti giuridici, di esercitare un potere di controllo e direzione della società, quanto meno con riferimento alle decisioni strategiche e comunque rilevanti che riguardano, la programmazione, la gestione ed il controllo dell'attività di "ASM ROVIGO S.p.A." riferibile alla propria collettività di riferimento e/o al perseguimento dei propri fini istituzionali;
- 3) siano individuati strumenti di approvazione preventiva delle iniziative che l'organo amministrativo intende assumere;
- 4) ciascun socio sia titolare dei poteri ispettivi e di controllo di cui all'art. 33 del presente statuto;
- 5) ciascun socio sia titolare del potere di indirizzo operativo e strategico della società, con particolare riferimento alle attività che riguardano la propria collettività di riferimento o il perseguimento dei propri fini istituzionali;
- 6) ciascun socio possa proporre la revoca dell'organo amministrativo, qualora assuma atti in contrasto con le previste autorizzazioni assembleari;
- 7) la possibilità, ove ritenuto opportuno, tenuto conto della composizione della compagine sociale, di istituire un organo (cd. comitato di coordinamento), di raccordo con l'assemblea dei soci, le cui deliberazioni, in specifiche materie previamente individuate, abbiano efficacia vincolante per l'assemblea e per l'organo amministrativo. Al comitato di coordinamento potranno essere attribuiti, ove ritenuto opportuno, poteri inibitori nei confronti dell'attività e/o dell'iniziativa dell'organo amministrativo che sia in contrasto con gli obiettivi gestionali ed operativi previamente fissati alla società negli atti di programmazione (DUP e bilancio previsionale). Le modalità di funzionamento

dell'organo di coordinamento saranno individuate con i patti parasociali.

8) la possibilità per ciascun socio di poter recedere dalla compagine sociale, qualora l'organo amministrativo assuma decisioni inerenti il servizio / attività svolta in favore del singolo socio, qualora questi abbia previamente manifestato il proprio dissenso.

#### Articolo 35 - SANZIONI

La colpevole violazione da parte dell'organo amministrativo degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 28, 33 e 34 del presente statuto, costituisce ipotesi di revoca per giusta causa dell'organo amministrativo medesimo.

### Titolo VII

#### BILANCIO E UTILI

#### Articolo 36 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal primo (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

#### Articolo 37 - RIPARTIZIONE UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della società.


### Titolo VIII

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

#### Articolo 38 - CAUSE DI SCIoglimento

La società si scioglie per le cause previste dalla legge ed in particolare:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 Cod. civ.;



e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater Cod. civ.;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di Legge.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

#### Titolo IX

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 39 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che potranno sorgere tra la società, i soci, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori in dipendenza dal presente statuto, nei casi non vietati dalla legge, saranno decise da un Collegio Arbitrale composto da tre membri tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio competente nel luogo ove ha sede la società.

La sede del Collegio sarà nel luogo ove ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo le norme del codice di procedura civile ed in via rituale.

Si applicano comunque le disposizioni degli articoli 34, 35, 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.-

##### Articolo 40 - RINVIO ALLA LEGGE

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.


*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*




Certifico io sottoscritto dott. DOMENICO DE CARLO,  
Notario in Rovigo, che la presente copia, composta di  
numero 47 (quarantasette)  
fogli, è conforme all'originale.

Si rilascia per uso conservativo  
Rovigo, li 2 ottobre 2018



A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'D. De Carlo', is written over a circular notary seal.



L  
L  
S  
  
a  
re  
li  
  
ii  
5,  
te

